

SILVIO LONGHI

ASPETTI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
COMPIUTO IL DECENNIO DELLA SUA UNITÀ

*Discorso inaugurale del Procuratore Generale
della Corte di Cassazione*

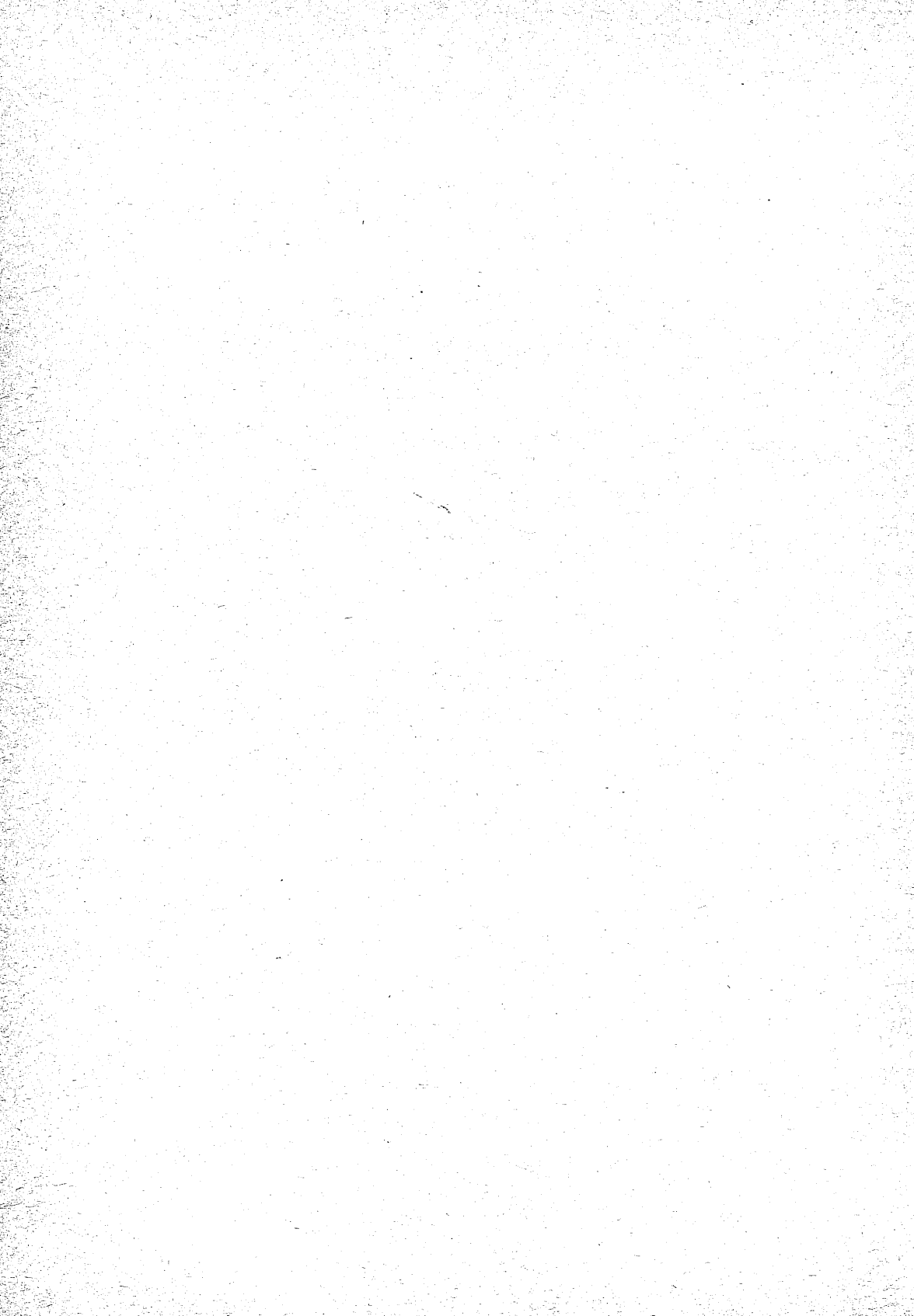
ROMA
SEZIONE GRAFICA DELL'ASSISTENZARIO DEL CONSIGLIO DI PATRONATO
Via de' Farnesi, 81-83

SILVIO LONGHI

ASPETTI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
COMPIUTO IL DECENNIO DELLA SUA UNITÀ

*Discorso inaugurale del Procuratore Generale
della Corte di Cassazione*

ROMA
SEZIONE GRAFICA DELL'ASSISTENZARIO DEL CONSIGLIO DI PATRONATO
Via de' Farnesi, 81-83





SOMMARIO: *I. - Origine ed evoluzione dell'Istituto* — 1. Il decennale della Cassazione Unificata. 2. Le origini della Corte di Cassazione. - 3. Trasformazione dell'Istituto in organo giudiziario per l'uniforme interpretazione della legge. — *II. Recenti atteggiamenti.* - 4. Sindacato sempre più esteso e profondo. - 5. Tendenze della giurisprudenza. - 6. Limiti che non possono essere superati. - 7. Lo Stato corporativo e l'attività giurisdizionale. — *III. Nuovi orizzonti.* - 8. Esigenze di riforme. Processo civile fascista. - 9. Arbitrato giudiziale. 10. Potestà normativa della Corte suprema.

I. — Origine ed evoluzione dell'Istituto

Eccellenze, Signori,

1. — Il decennale della Cassazione unificata.

La ripresa del nostro lavoro coincide quest'anno con la maturazione di un decennio dacchè la Corte di Cassazione è stata reintegrata nella sua indefettibile unità. E' bene che l'importanza dell'avvenimento sia commemorata; e ricordato il significato politico della riforma, fascisticamente attuata agli inizi del nuovo Regime.

Felice iniziativa è stata la Vostra, illustre Presidente, di promuovere, in questa ricorrenza, una pubblicazione veramente preziosa. Essa riunirà, in sintesi sistematica, le direttive giurisprudenziali delle varie materie cui la attività della Cassazione si rivolse nel primo decennio della unificazione. La preziosa imminente pubblica-

zione sarà la più efficace dimostrazione dei vantaggi che la riforma ha apportato alla coordinazione e omogeneità della giurisprudenza, e a un tempo testimonianza eloquente della infaticabile solerzia, anzi della abnegazione colla quale i membri tutti di questo supremo Collegio hanno disimpegnato l'immane lavoro.

E, Voi, Illustre Presidente, che all'atto stesso della riforma foste assunto all'altissimo ufficio di Capo della Corte, finalmente unificata, Voi che in questo decennio la avete mirabilmente diretta con mano sicura, potete bene essere fiero del lavoro compiuto. Tanto più arduo perchè in questo periodo di tempo la Corte fu chiamata a regolare la interpretazione ed applicazione dei nuovi Codici penali e di tutta la complessa legislazione fascista.

Forse pochi istituti giuridici hanno subito trasformazioni così radicali e profonde come quelle che ha avuto la Cassazione, dalla sua origine ad oggi. Nel decennale della unificazione è quindi opportuno rievocarne le evoluzioni successive, sino alle attuali; indicare infine gli orizzonti che le nuove esigenze lasciano intravedere.

2. — *Le origini della Corte di Cassazione.*

E' stato affermato e ripetuto che tutti i tentativi di scoprire, fuori della Francia, le tracce delle origini della Cassazione moderna, non trovano fondamento nella realtà storica.

L'affermazione appare esatta se l'istituto si considera nel suo complesso. Ma se è vero che i legislatori della Rivoluzione francese nel creare, col decreto 27 novembre - 1. dicembre 1790, il « *Tribunal de Cassation* », ebbero l'illusione di dare vita a un organo politico che nessun legame avesse col passato, si deve tuttavia riconoscere che molteplici coefficienti storici contribuirono alla sua formazione; taluni non estranei alla nostra tradizione giuridica.

Soprattutto interessa rilevare che i caratteri e i requisiti impressi nell'istituto per influsso delle ideologie politiche allora imperanti furono poscia gradatamente abbandonati e trasformati: nella stessa Francia e nei vari paesi ove fu trapiantato con le conquiste napoleoniche.

Perciò, messi ora a raffronto la Corte di Cassazione del nostro ordinamento giuridico con il « *Tribunal de Cassation* » del 1790, la differenza appare così profonda da far pensare a due istituti radicalmente diversi.

La fisionomia del « *Tribunal de Cassation* » è infatti strettamente connessa con la dottrina illuministica della *onnipotenza della*

legge, concepita come unica fonte del comando giuridico e come espressione della volontà sovrana del popolo; nonchè con la dottrina del Montesquieu sulla divisione e separazione dei poteri. E' per effetto di questi principi, ritenuti immortali, che l'istituto sorse come organo essenzialmente politico, di controllo e di sorveglianza sul potere giudiziario; più propriamente come organo per la difesa della legge e del dogma della divisione dei poteri, contro gli eventuali abusi dei giudici e le eventuali usurpazioni da parte loro delle funzioni spettanti al potere legislativo.

Dagli stessi principî deriva anche il divieto categorico di « *contraître du fond des affaires* », e l'obbligo altrettanto categorico di limitare il compito alla funzione puramente negativa di *cassare la sentenza viziata di nullità con rinvio ad altro giudice di merito per l'esame della controversia*. Di qui la denominazione specifica di « *Tribunal de Cassation* », a significare che la sua funzione essenziale, ricorrendone i termini, fosse appunto limitata a quella di « cassare » la sentenza: come si dice anche presso di noi nelle materie civili, mentre nelle materie penali il codice di procedura dispone ora che si dica « annullare ».

3. — *Trasformazione dell'istituto in organo giudiziario per l'uniforme interpretazione della legge.*

Non mi indugero a dimostrare come i caratteri che il « *Tribunal de Cassation* » aveva derivato dalle ideologie della rivoluzione, siano di mano in mano scomparsi; e come la nostra Cassazione si sia venuta assidendo su principî profondamente diversi, che ne hanno determinato una sostanziale trasformazione.

Alla funzione di organo di controllo politico, derivante dalla diffidenza e rivalità fra il potere legislativo e il giudiziario, subentrava quella di organo ³¹regolatore e coordinatore della uniforme interpretazione ed applicazione delle leggi.

La nostra Corte di Cassazione non è più istituto collocato « presso il potere legislativo » per reprimere le eventuali usurpazioni delle funzioni a quel potere spettanti. Essa è divenuta un istituto prettamente giudiziario (per quanto con giurisdizione limitata); e può considerarsi senz'altro il vertice di un ordinamento cooperante, con gli organi giuridici minori, all'altissimo fine di assicurare la retta amministrazione di giustizia.

II. — Recenti atteggiamenti

4. — *Sindacato sempre più esteso e profondo.*

L'aspetto principale di questa trasformazione riflette il sindacato — sempre più esteso e profondo — che la Corte esercita sulle decisioni dei giudici di merito.

Sotto questo profilo l'importanza e il significato del mutamento appaiono evidenti. Basta mettere a confronto l'espressione con cui il decreto del 1790 segnava gli angusti confini del controllo demandato alla Cassazione (« *contravention expresse au texte de la loi* ») con la locuzione usata dal legislatore italiano nel delimitare la legittimazione obbiettiva del ricorso nel codice di procedura civile « *violazione e falsa applicazione delle leggi* », e nel codice di procedura penale « *inosservanza o erronea applicazione della legge* ».

Secondo queste formule (nella evoluzione legislativa precedute da quella intermedia di « *falsa interpretazione* ») è consentito alla Cassazione di prendere in esame la norma di legge applicata al fatto che forma oggetto del ricorso. Ed è comune insegnamento che si abbia *falsa o erronea* applicazione non solo quando si *nega* o si *fraintende* una norma astratta (in che più propriamente consiste la « *violazione* »), ma anche quando se ne fa applicazione ad un *fatto* che da essa non è *regolato*. In altri termini, mentre la violazione di legge interessa la sola *propositio maior* del sillogismo giudiziario, la falsa o erronea applicazione interessa la *conclusione*: cosicchè si rende necessario quell'esame del « *fond des affaires* » che in origine era stato rigorosamente interdetto.

Ma anche sotto altri importanti aspetti il sindacato esercitato dalla nuova Corte di Cassazione si è esteso. Si pensi alla potestà di denunciare gli *errores in procedendo*. E' fuori contestazione che i difetti dell'attività processuale non possono essere rilevati senza un esame di fatto, senza cioè un esame dell'attività spiegata dal giudice, nel procedimento e nella sentenza: attività che concerne non la essenza della questione controversa, ma i modi seguiti per giungere a questo fine.

Vi sono poi alcune funzioni demandate alla Cassazione quale organo supremo gerarchico dell'ordinamento giudiziario che non si possono esercitare senza indagini sopra elementi di fatto; come quando la Cassazione è chiamata a risolvere *conflitti di competenza*

e di giurisdizione; o a giudicare sulla rimessione dei procedimenti penali; o sulla rikusazione dei giudici, o nei procedimenti disciplinari contro difensori che abbandonino il dibattimento, o in materia di estradizione e di revisione. Altrettanto deve dirsi nei casi di denunzia in materia civile, di violazione della cosa giudicata o di vizio di *extra* o di *ultra petita*; di applicazione, in materia penale, di decreto di amnistia o di revisione, per mezzo del giudice delegato, dei decreti del giudice di sorveglianza.

Di qui un mutamento della natura stessa del ricorso. Esso non è più (come nella originaria fisionomia del « Tribunal de Cassation ») diretto a provocare l'attività di controllo e di repressione « dans l'interêt de la loi », contro gli attentati recati dal potere giudiziario alla sfera giuridica del potere legislativo. Al punto in cui siamo giunti il ricorso è invece inquadrato fra i mezzi di impugnazione.

Analogamente, si è attenuato e trasformato il carattere di giurisdizione, non più esclusivamente e assolutamente negativa, quale era in origine. Basteranno alcuni cenni. La pronunzia della Cassazione assume un contenuto positivo, se l'annullamento è fatto senza rinvio ad altro giudice. E nel processo penale è notevole la innovazione apportata dal vigente codice di rito, che consente l'annullamento senza rinvio, oltre che in casi determinati, « in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ». Disposizione rivoluzionaria, che lascia adito ad un ambito sempre più ampio nella statuizione di merito.

Che il giudizio di Cassazione non sia sempre un semplice giudizio con carattere negativo appare ancor più evidente quando il giudice di rinvio è vincolato alla disposizione della Cassazione. Un tempo questo obbligo di uniformarsi alla decisione di diritto della Corte di Cassazione non incombeva generalmente che al giudice di rinvio in tutta la materia penale, nelle controversie sulla magistratura del lavoro ed in altri casi determinati. Quella che prima era regola sta per divenire eccezione; e in breve sparirà completamente. Nè subirà l'influsso anche l'istituto delle sezioni unite, opportunamente destinato a notevole deflazione.

Nel processo penale è da menzionare altresì la facoltà riconosciuta alla Cassazione di rettificare nella sentenza impugnata *errori non determinanti annullamento*, o di applicare senza rinvio disposizioni di legge più favorevoli all'imputato anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso.

5. — Tendenze della giurisprudenza.

Questi caratteri che l'istituto della Cassazione è venuto assumendo, in contrapposizione a quelli originari del « *Tribunal de Cassation* », semplice sentinella « *etablie pour le maintien des lois* », appaiono più accentuati ove si considerino gli atteggiamenti del suo funzionamento pratico.

Manifestazioni di questa tendenza (recentemente rilevata anche dal nostro illustre Presidente in un perspicuo raffronto fra l'attività delle Corti di Cassazione in Italia e in Francia) è, per esempio, il considerare nelle liti civili come motivo di ricorso l'errore di *affermazione del notorio*, l'errore nella applicazione delle *massime di esperienza*, l'errore di *interpretazione nei negozi giuridici*. Nel procedimento penale si potrebbe ricordare la tendenza ad annullare la sentenza del giudice di merito senza rinvio perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso quando ne appaiono evidenti le prove.

Secondo il testo di legge questa declaratoria deve farsi di ufficio « in ogni stato e grado del giudizio ». Si dubitò che il giudizio di cui parla la legge in generale non possa tuttavia essere che un giudizio di merito, avuto riguardo all'indole originaria dell'istituto della Cassazione. Ma la prassi volge ormai verso la applicabilità in sede di Cassazione.

La tendenza a rendere più intenso e profondo il controllo si appalesa ancora più manifesta nei riguardi della *motivazione* delle sentenze. Come è noto, costituisce motivo di nullità, nel processo civile, la « omissione totale » della motivazione; mentre il nuovo codice di procedura penale (con significativa restrizione in confronto del codice abrogato) prevede fra le nullità delle sentenze la « *mancanza o contraddittorietà di motivazione* ». E' evidente che questo errore di procedura sarebbe rilevabile in casi ben rari se si adottasse una stretta interpretazione letterale delle formule dei codici. Invece, il sindacato che la Corte di Cassazione esercita nella pratica giudiziaria, attraverso il concetto di « *mancata motivazione* » assume una portata sempre più ampia; e così nel campo civile che nel campo penale. Si è infatti considerato che una *motivazione illogica* è motivazione soltanto *apparente* e quindi equivale a motivazione mancante; anche se la illogicità si riferisca ai singoli momenti dialettici, dalla cui sintesi deriva il dispositivo.

Dico subito che questa tendenza della giurisprudenza della Cas-

sazione a rendere più penetrante il proprio controllo e a trasformare il *controllo di mera legalità in controllo di giustizia*, non può non meritare approvazione. Essa risponde a quella che è suprema esigenza di tutto l'ordinamento giudiziario e di tutto il rito processuale; di ottenere cioè una *sentenza giusta*. Ma, mentre plaudo alla interpretazione estensiva del vizio di motivazione, mi affretto a soggiungere che ritengo non avere la Corte obbligo che di una risposta semplice e sintetica se si ravvisi infondato il vizio dedotto.

6. — *Limiti che non possono essere superati.*

Inoltre, è bene notare che, nell'interpretazione delle norme che definiscono i vizi delle sentenze denunziate, vi sono limiti che non potrebbero essere superati senza snaturare l'istituto stesso della Cassazione, senza farlo degenerare in un tribunale di terza istanza.

Accade talvolta di sentire esprimere nostalgiche simpatie per il sistema della terza istanza. Però gli inconvenienti del sistema sono troppo gravi e noti perchè si possa sul serio pensare a una riesumazione. E si tenga presente che l'interesse pubblico, di assicurare l'esatta ed uniforme interpretazione della legge, richiederebbe pur sempre l'istituzione di un tribunale unico nel regno, con esclusiva giurisdizione di diritto.

La tendenza a trasformare la Cassazione in tribunale di terza istanza può trovare un'apparente giustificazione nel rilievo che oggidì i più gravi reati (a differenza di quelli minori) mancano del grado intermedio: del giudizio di appello. La alogicità del sistema, dovuta soltanto a storiche contingenze, è innegabile; ma sarebbe prima da vedersi se il duplice grado nella giurisdizione di merito risponda sempre, meglio del grado unico, al buon funzionamento della giustizia.

Intanto è da osservarsi che il sindacato attualmente consentito alla Cassazione sulla motivazione delle sentenze di Corte d'Assise, per il largo modo in cui è esercitato, sembra essere garanzia sufficiente per tutti. E forse ogni inconveniente potrebbe con maggior sicurezza evitarsi se per i procedimenti di assise fosse riconosciuto l'annullamento di ufficio anche per la *opportunità di un riesame*, consigliata da impellenti motivi di *sostanziale giustizia*.

Queste considerazioni a parte, non si dimentichi mai che fondamento dell'istituto della Cassazione è quello soprattutto di una giurisdizione rivolta a difendere lo *jus constitutionis* più che lo *jus litigatoris*.

7. — *Lo stato corporativo e l'attività giurisdizionale.*

Tanto più ora, se si ponga mente allo speciale valore che nel Regime fascista assume l'interesse pubblico ad una esatta uniforme interpretazione di legge.

Noi assistiamo ad una vera palingenesi del nostro ordinamento giuridico. Il Regime corporativo, che sempre più si immedesima con la struttura stessa dello Stato ed entra nella sua fase conclusiva con la istituzione e il funzionamento delle corporazioni, ha dato **un'impronta inconfondibile** ai principî che stanno a base del sistema giuridico. Un diritto nuovo è in atto e invano si tende a ricondurlo negli schemi antichi, nelle concezioni tradizionali. Il solco scavato fra diritto pubblico e diritto privato è ormai superato, e l'individualismo cui sono ispirati i vecchi codici appare stridente di fronte alla concezione corporativa; che significa coordinazione e subordinazione degli interessi particolari agli interessi generali. Lo stesso diritto subbiettivo individuale — finora pietra angolare della disciplina del diritto di proprietà, del diritto di famiglia, del diritto delle obbligazioni — si trasforma nella sua essenza. Non si concepisce più se non in funzione dell'utilità generale; non costituisce più un *jus* ma un *munus*. E mentre problemi nuovi di sistemazione dogmatica si affacciano col manifestarsi di quella che con felice immagine è stata detta terza dimensione del diritto, in quanto tende a regolare i rapporti fra categoria e categoria, si profila la formazione di tutto un sistema giuridico in cui si fondono l'impeto della rivoluzione e il culto della gloriosa tradizione di Roma. Mirabile fusione, additata come una delle più potenti forze di propulsione del fascismo, da un grande Maestro del diritto, la cui recente scomparsa profondamente ci rattrista. Alla sua memoria, alla memoria non peritura di Vittorio Scialoja si volge il nostro pensiero, devoto e riverente! Sempre viva è in quest'aula l'eco delle sue indimenticabili disquisizioni giuridiche. Scaturiva dal suo prodigioso magistero forense fulgida luce di insegnamento, perchè le sottili argomentazioni dell'avvocato erano basate sulle robuste costruzioni teoriche dello scienziato; qualche volta intrecciate ai brillanti aforismi dell'uomo politico.

Ma la rivoluzionaria trasformazione del nostro diritto deve essere difesa ed alimentata attraverso la interpretazione. Spetta perciò alla Corte di Cassazione eliminare inesorabilmente ogni deviazione nella applicazione giudiziale delle nuove leggi, additandone

il significato, la ragione, la genesi, l'inquadramento nel sistema.

Si afferma così un nuovo aspetto della funzione regolatrice per tutelare il potere legislativo contro la invadenza e sopraffazione di altri poteri, ma per garantire l'infrangibile unità — spirituale ed etica — dello Stato fascista. La separazione fra diritto e politica, fra funzione politica e funzione giudiziaria, può ben dirsi tramontata, perchè tramontata è la concezione dello Stato che si contrappone all'individuo, in sintesi di interessi e di diritti. Perciò l'agnosticismo politico del giudice non sarebbe più pregio ma colpa, ora che la politica — non più misera competizione di partiti e lotta infeconda di fazioni — è coscienza e consapevolezza delle finalità e idealità dello Stato, nella reintegrata unità della nazione. La concezione atomistica dello Stato, e la concezione dei rapporti fra individuo e Stato, avevano creato fra le potestà giurisdizionali e la potestà governativa un artificioso diaframma di separazione. Questo spezzato, non può non apparire logico e necessario che la Suprema magistratura cooperi col governo per il raggiungimento dei supremi fini dello Stato, militando in quello che il Duce, nel celebrato discorso pronunciato nel Consiglio Nazionale delle Corporazioni, chiamò « Partito unico » nello Stato totalitario.

Ecco perchè la nuova fisionomia della Corte di Cassazione ha il suo presupposto imprescindibile nella sua unificazione; e il suo simbolo nell'intervento del Duce alla nostra Assemblea generale, in occasione del decennale della Marcia su Roma. L'aver Egli, che riassume e accentra Governo e Partito, presenziato alla seduta inaugurale, non come spettatore ma come Capo dell'Assemblea, sta a indicare, direi quasi plasticamente, il carattere politico che la funzione della Cassazione ha acquistato, quale Corte regolatrice della interpretazione legislativa fascista, e come il Partito fascista si identifichi col Governo e collo Stato. L'avvenimento non isfuggì ad alcuno. Comprese ciascuno non trattarsi di disciplina meramente esteriore, di vuota forma, ma di un segno per il quale a una nuova concezione si adegua anche la esterna manifestazione.

III. — I nuovi orizzonti

8. — *Esigenze di riforme. Il processo civile fascista.*

Accertate le posizioni raggiunte è dello stile fascista il balzo verso conquiste vicine. Doveroso quindi dire alto e forte, in confronto dei nuovi compiti della Corte di Cassazione, che altro ordina-

mento processuale si impone. Si deve soprattutto diminuire la plethora attuale dei ricorsi, spesso semplici espedienti, non idonei che a prolungare e complicare il corso delle liti.

Sotto questo aspetto il problema si connette alla auspicata urgente riforma del rito civile. E' noto che ad essa attende direttamente, con particolare zelo, il Guardasigilli. Egli ce ne diede ripetute recenti assicurazioni anche in parlamento; e n'ebbe plauso. Le ben conosciute sue doti di giurista e il suo temperamento politico ci assicurano che la riforma sarà in tutto rispondente al nuovo ritmo della vita italiana.

Quanto si è già fatto nel campo delle controversie individuali del lavoro, per alcuni aspetti già costituisce una conquista preziosa, dalla quinquennale esperienza in più punti definitivamente collaudati. Gli ulteriori perfezionamenti di imminente attuazione, segnano altre tappe che faciliteranno la preparazione di più ampia riforma.

E mi piace constatare che primo ad invocare e sollecitare la semplificazione della procedura civile è stato l'ordine forense, più che degli angusti interessi individuali pensoso delle superiori esigenze della giustizia. Prova questa non ultima della nuova mentalità corporativa, nella quale si riafferma una nobile tradizione della curia italiana.

9. — *Arbitrato giudiziale.*

Un sintomo significativo del disagio che deriva dai difetti dell'odierno rito civile è costituito dalla frequenza con cui si ricorre, per la composizione delle liti, all'istituto dell'arbitrato. E' naturale che quando il costo del processo ordinario (intendo il costo in un largo significato economico) supera il rendimento, gli interessati cerchino, per il raggiungimento dei loro scopi, altri mezzi: più idonei, più facili, più pronti.

Ancor più significativa è la progressiva diffusione dell'arbitrato così detto irregolare. Gravi sono state le dispute dottrinali sulla legalità di questa forma di arbitrato; ma la giurisprudenza (e fu non piccolo merito, contro la arcigna difesa che di taluni principî astratti faceva una parte della dottrina), nell'affermarne reciprocamente la validità ha intuito la rispondenza di esso ad una imperiosa necessità della vita moderna.

I vantaggi innegabili che offre l'arbitrato sono per altro neutralizzati da un difetto originario, relativo alla formazione del col-

legio. Ciascuno degli arbitri, rispettivamente designati dai litiganti, non cessa di rappresentare gli interessi della parte che lo ha nominato. Con ciò nel collegio viene a mancare un requisito che non può mancare in un organo, anche il più rudimentale, di giurisdizione: l'assoluta indipendenza e imparzialità del giudice.

Altri inconvenienti l'ordinamento attuale rende possibili, attraverso la facoltà di desistenza di ciascun arbitro dalle funzioni, o attraverso le nullità, talvolta maliziosamente preordinate, del giudizio arbitrale. Non è infrequente il caso che con abili mosse strategiche si riesca, dopo la procedura arbitrale, a ricondurre la controversia, aggravata per via da un fardello di nuove questioni, alla giurisdizione ordinaria, che si voleva evitare.

Il difetto può essere superato con l'istituire, accanto alle attuali riforme, un arbitrato giudiziale, nel quale le funzioni arbitrali siano affidate allo stesso magistrato ordinario (singolo o collegiale), con eventuale aggregazione di esperti. Abbiano cioè le parti facoltà di adire, consensualmente, il giudice come arbitro e di provocare così una rapida decisione, di regola non impugnabile. Per alcune controversie, che richiedono e consentono risoluzione immediata, potrebbe essere conforme al pubblico interesse rendere l'arbitrato giudiziale obbligatorio.

Sottratte le designazioni alla volontà delle parti, sostituito alla retribuzione degli arbitri, per le singole liti, il versamento di una somma nella cassa distrettuale delle indennità, ridotte al minimo le spese e le tasse giudiziarie, liberata la procedura di ogni inutile pastoia, ferme nell'arbitrato dignità e autorità di organo statale, si vedrebbe l'istituto salire vigoroso ad altezze insperate. Gli stessi professionisti si troverebbero dinnanzi ad una assistenza più integra, più dinamica, di maggior soddisfazione; mentre il giudice, più sciolto nei suoi movimenti, vedrebbe avviarsi per due diversi canali il lavoro prima convogliato in uno solo. Il conferimento al giudice di funzioni arbitrali — sia per decisioni di diritto che per decisioni di equità — significherebbe l'attuazione di quei criteri che di solito si pongono a base di un coraggioso rinnovamento processuale: contatto diretto fra il giudice e le parti; facilità di promuovere la composizione delle liti; esperimento delle prove e trattazione delle cause in udienza; decisione immediata; attuato il principio della concentrazione; riduzione della motivazione della sentenza a un brevissimo schema di sillogismo; rigorosa limitazione del diritto di impugnazione. Non è questa la giustizia pronta, rapida, spedita, auspicata dal Duce? E non par quasi di ravvisarvi alcunchè dei tempi an-

tichi di cui tanto si favoleggia, quando il giudice rendeva giustizia, con semplicità di mezzi, all'ombra di una annosa quercia?

Non è inutile notare che speciali procedure arbitrali obbligatorie sono nella vigente legislazione prescritte per le controversie relative alla indennità di espropriazione, in dipendenza del piano regolatore di Roma; per le controversie attinenti ai lavori di irrigazione, ai canoni di derivazione di acque a scopi industriali, ai consorzi dei Comuni per l'esercizio di aziende municipalizzate, ai canoni contro la grandine, nonchè per le controversie fra autorità marittima e gestori di ricupero, fra emigranti e imprenditori o arruolatori, fra comuni e appaltatori di dazio, fra ospedali e facoltà mediche; e per molte altre liti che è superfluo enumerare, ma nelle quali sono parimenti interessati istituzioni ed enti pubblici. Il fiocco di neve sta per diventare valanga. Che più? Lo Stato stesso, da oltre mezzo secolo, per la soluzione delle controversie tra l'amministrazione dello Stato e gli appaltatori, si serve di una commissione di cinque arbitri due scelti dal presidente del Consiglio di Stato (il più alto di grado o il più anziano presiede); due scelti dal presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fra i membri effettivi tecnici del Consiglio stesso; il quinto scelto dal Primo Presidente della Corte di appello di Roma, fra i membri giudicanti della stessa Corte di appello. Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto; la sentenza arbitrale (redatta per consuetudine dal magistrato di appello) non è soggetta a impugnazione. Le spese sono anticipate dalla parte che ha presentato la domanda di arbitramento; e la sentenza decide a carico di quali parti, e in quale proporzione, debbano aggiudicarsi le spese del giudizio.

Registriamo il fenomeno e chiudiamolo nella rinnovata struttura del processo civile fascista. Del carattere giurisdizionale dello arbitrato si potrà continuare a discutere dai privatisti: ma il sistema corporativo già lo ha fatto suo. Per esso unità non è uniformità. L'idea di poter seguire dalle parti una forma processuale abbreviata e assumere il giudice ordinario quale giudice arbitro (è tutt'altra cosa l'arbitro giudice, che anche ora può funzionare), è suggestiva. Ricordo che avendo avuto occasione di farne cenno, durante il Congresso giuridico di Palermo, nella primavera dello scorso anno, essa incontrava fervorosa adesione nella mente aperta e sperimentata di un grande magistrato, testè scomparso, la cui figura rimarrà fulgido esempio e monito fra quanti hanno l'onore di vestire la toga: alludo a Pietro Alberici.

10. — *Potestà normativa della Corte di Cassazione.*

Non basta che la Corte di Cassazione abbia raggiunto all'interno la uniformità della propria giurisprudenza, se questa non ha efficacia che per le parti in causa. Gli altri cittadini possono sempre sperare dal giudice di merito una diversa interpretazione dello stesso testo di legge; e basta questa possibilità a suscitare lo spirito litigioso, e a rinnovare ovunque e senza fine, la stessa questione. Un esempio, su mille. La Corte ha negato, da tempo e ripetutamente, all'assistente fornaio qualità di impiegato. Ciò non toglie che ogni assistente fornaio non promuova lite, ponendo precisamente a rinforzare le sue ragioni questa sua pretesa qualità, e non costringa così il giudice di primo grado, e poi quello di appello, a stendere una elaborata sentenza (talvolta con sorti diverse) sui caratteri dell'impiegato privato e dell'assistente fornaio, in specie. Verrà il ricorso; e la Corte, salvo casi di distrazione sempre possibili, annullerà. E saremo da capo. Casi come questi si possono ripetere e si ripetiranno, nel tempo e nello spazio, fino a quando non si disporrà che gli insegnamenti della giurisprudenza abbiano ad assumere, a un certo punto, valore di norma per tutti. E' assurdo, ma è così. La barriera della divisione dei poteri ha portato a questo. E l'assurdo va moltiplicato ogni anno, a così dire, per mille, a dare la visione delle inutili fatiche cui la magistratura e le parti sono, di continuo sottoposte, e che potrebbero essere risparmiate.

L'interpretazione autentica, cioè « l'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatoria », spetta esclusivamente al potere legislativo. Così dispone lo Statuto del Regno. Essa pertanto potrebbe eliminare efficacemente questi focolai di oscillazioni interpretative e di litigiosità. Ma l'interpretazione autentica praticamente non funziona, perchè l'organo legislativo non è il più adatto allo speciale compito. Più che nelle discussioni parlamentari è nel palpitante dei dibattiti giudiziari che si acuisce l'intuito dell'interprete e se ne affina la sensibilità; perciò l'organo più adatto al delicato ufficio sembra essere la Corte di Cassazione.

Non sono mancate in passato proposte che si accostassero a questo concetto. Mi basti ricordare il progetto dei Ministri Giannuzzi-Savelli, Taiano, Gianturco. Ma nel regime liberale esisteva un ostacolo insormontabile nel principio della divisione dei poteri, che la nuova concezione unitaria dello Stato fascista ha superato, come pregiudizio teorico. Ora non si dubita più che il potere dello

Stato sia unico, e che legislazione, giurisdizione, amministrazione, anzichè poteri autonomi e distinti siano soltanto forme e manifestazioni di un unico potere sovrano. Trattasi di specificazione di funzioni, non di contrapposizione di organi. Nei riguardi della formazione di norme giuridiche, l'ordinamento corporativo non solo ha attribuito poteri normativi al Consiglio Nazionale, in materie economiche, e alle associazioni sindacali riconosciute, attraverso la formazione dei contratti collettivi; ma anche a organi giudiziari, quali la magistratura del lavoro, attraverso la sentenza collettiva.

Nulla di strano e di anormale, dunque, che possano venire conferiti poteri normativi (nei limiti della interpretazione) anche al supremo organo giudiziario. Nè potrebbe avere alcun fondamento il timore, da taluni manifestato, di possibili interferenze. Se nella organizzazione dello Stato fascista sussistono fonti plurime di norme giuridiche, in pratica non sono possibili confusioni, poichè le sfere di competenza sono gerarchicamente regolate. Per questo l'organo legislativo superiore deve ritenersi comprensivo anche delle facoltà normative che spetterebbero all'organo minore. Quindi, data una concorrenza di norme, è la norma emanata dall'organo più elevato che prevale; e se trattasi di lavoro in corso, affidato a un organo di capacità normativa specifica, sarà il Capo del Governo o dell'ente che regolerà il conflitto. Ond'è inutile affannarsi, come pur si fa, alla ricerca di un altro istituto destinato a risolverlo.

Per analoghe considerazioni, l'interpretazione della Corte verrebbe soltanto a integrare quella autentica, la quale prevarrebbe solo in caso di concorrenza. Su richiesta del Procuratore Generale essa sarebbe deliberata dall'Assemblea della Corte di Cassazione. Il maggior potenziamento che a questa ne verrebbe per l'adozione di principî, dall'ottocento tenacemente contrastati, sarebbe enorme; la trasformazione raggiungerebbe il suo vertice. Contraddistinta con denominazione da molto tempo anacronistica, per gli sviluppi attraversati, e imprecisa oltrechè impropria, la Corte di Cassazione assumerebbe allora, a causa di così ampie funzioni, carattere di una Corte suprema, più vera e maggiore, regolatrice del diritto fascista. Il mondo vedrebbe affermarsi, anche in questo campo, l'atteso primato che il Duce poneva testè ai decorati, come altra formidabile consegna.

Con l'animo vibrante di questa fede, nel nome augusto di S. M. il Re, chiedo che il Primo Presidente dichiari aperto il nuovo anno giudiziario: dodicesimo dell'Era fascista.

